

Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2016, n. 51-3789

L.R. n. 4/1973 e L.R. n. 51/1992 - Approvazione testo di circolare relativa alle spese sostenute dai comuni per l'organizzazione e l'attuazione dei referendum regionali.

A relazione del Presidente Chiamparino:

La Regione Piemonte (di seguito Regione) sta vivendo un profondo processo di trasformazione e riforma del sistema delle autonomie locali che ha preso l'avvio dalle norme statali confluite nella legge n. 56 del 7/4/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", e che è stata recepita a livello locale con l'adeguamento delle norme regionali che disciplinano la materia.

In particolare, in attuazione della L.R. n.11/2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali", accanto all'associazionismo intercomunale realizzato mediante unioni e convenzioni, si sta sempre più diffondendo la tendenza spontanea da parte dei comuni a ricorrere all'istituzione di nuovi comuni attraverso la fusione, attivando un procedimento che prevede, quale presupposto essenziale ed imprescindibile, lo svolgimento di un referendum regionale consultivo.

La Regione, in virtù dei 4 referendum svolti nell'anno 2015, ha acquisito ormai piena consapevolezza del procedimento referendario per il quale ha stabilito regole e direttive anche in ordine ad uno dei punti salienti riguardanti l'aspetto gestionale costituente il rimborso delle spese referendarie, per le quali sono state emanate apposite circolari.

A tale riguardo tuttavia, a fronte dell'esperienza acquisita e in vista del possibile frequente ricorso all'esercizio dell'iniziativa popolare, si ritiene opportuno affrontare in maniera organica l'aspetto delle spese referendarie affinché abbiano valenza generale rispetto alle spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare, stabilendo regole applicabili a tutti i referendum regionali previsti dalla L.R. n.4/73 "Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo".

L'art. 40 della citata L.R. n. 4/73 sancisce il principio generale in base al quale sono a carico della Regione le spese per l'esercizio dell'iniziativa popolare e per lo svolgimento dei referendum previsti dalla legge stessa comprendenti i referendum abrogativi e consultivi, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 133 della Costituzione.

Si ritiene pertanto opportuno adottare criteri generali per le spese referendarie regionali applicabili a tutte le fattispecie di tal genere previste dalla citata legge regionale, che contengano indicazioni circa le tipologie di spesa rimborsabili dalla Regione nonché le modalità e i tempi per la presentazione delle richieste di rimborso.

Alla luce di quanto premesso, si intende approvare il testo di circolare, allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, contenente le direttive da fornire ai Comuni ed a tutti i soggetti interessati ai fini del rimborso delle spese anticipate per l'organizzazione e l'attuazione dei referendum regionali e delle spese derivanti dall'esercizio dell'iniziativa popolare.

Tutto ciò premesso,

visto lo Statuto della Regione Piemonte Capi II, III e IV;

vista la L. 7/4/2014 n. 56;

visto l'articolo 40 della Legge Regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e s.m.i.;

visto l'art. 16, comma 2, lett. a) e d) della L.R. 28/7/2008, n. 23;

la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di approvare il testo di circolare relativa alle spese sostenute dai comuni per l'esercizio dell'iniziativa popolare nonché per lo svolgimento dei referendum regionali previsti dalla L.R. n. 4/1973, Titoli I, II e III, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e che, ai sensi dell'art. 40 della stessa legge regionale, sono a carico della Regione;
- di stabilire che tale testo ha valenza generale e sarà applicabile a tutti i procedimenti richiamati dall'art. 40 della citata L.R. n. 4/1973 che verranno in essere;
- di stabilire che tale testo individua le tipologie di spese previste e che saranno ammesse a rimborso da parte della Regione ed alle modalità da adottare per accedere al rimborso stesso;
- di stabilire che il suddetto testo sarà sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale;
- di stabilire che la circolare firmata sarà inviata ai comuni ed a tutti i soggetti interessati e partecipanti al procedimento, con lettera di trasmissione che identifica la fattispecie in atto a firma del Responsabile del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Circolare n.....

Oggetto: L.R. 16/1/1973 n. 4 e s.m.i. “Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo”, art. 40 - **Spese per l’organizzazione e l’attuazione dei referendum regionali.**

La presente circolare fornisce chiarimenti in ordine alle spese inerenti all’organizzazione e all’attuazione dei referendum regionali.

In particolare si evidenzia che l’art. 40 della L.R. n. 4/73 citata in oggetto, stabilisce che “Le spese per l’esercizio dell’iniziativa popolare , nonché per lo svolgimento dei referendum di cui ai Titoli I, II e III della presente legge , sono a carico della Regione”, pertanto si intende con la presente circolare precisare sia la tipologia di spese che i comuni dovranno anticipare e per le quali chiedere successivamente il rimborso alla Regione, sia le spese che la Regione assume direttamente.

Si informa inoltre che il Settore competente in materia elettorale e referendaria è il Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale, presso il quale è istituito l’Ufficio elettorale al quale è possibile fare riferimento per la gestione del procedimento referendario.

Si invitano pertanto le SS.LL. a voler osservare le direttive e modalità indicate nel seguito.

TIPOLOGIE E MODALITA’ INERENTI LE SPESE PER L’ ORGANIZZAZIONE DEL REFERENDUM REGIONALE

1) Acconto ai Comuni sulle spese referendarie

La Regione corrisponderà ai Comuni un acconto delle spese referendarie corrispondente al 90% delle spese che si presume essi debbano anticipare per l’organizzazione del referendum in applicazione della presente circolare.

2) Moduli e Stampati

La Regione fornisce ai comuni interessati dal referendum tutto il materiale occorrente vale dire: stampati, manifesti, cartoline avviso, serie di buste, modulistica per i seggi, Kit di cancelleria ecc. pertanto i comuni sono tenuti ad acquisire direttamente unicamente gli stampati che saranno puntualmente indicati dalla Regione mediante l’invio dei relativi prototipi.

L’acquisto di ulteriore materiale referendario o di eventuali prodotti software sostitutivi, ritenuto necessario dai comuni, dovrà acquisire la preventiva autorizzazione dai competenti uffici elettorali regionali, tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica ufficio.elettorale@regione.piemonte.it.

La preventiva autorizzazione non è richiesta quando la spesa sia motivata da ragioni di urgenza per eventi non prevedibili che dovranno essere documentati in sede di rendiconto a firma del responsabili dei relativi servizi.

Nei seguenti punti sono riportate le tipologie di spese che i comuni sono tenuti ad anticipare e che saranno ammesse al rimborso da parte della Regione.

A. Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali.

Gli onorari dei componenti di seggio elettorale stabiliti dall'art. 1 comma 6 della legge 13 marzo 1980 n. 70, così come sostituito dalla legge 16.4.2002, n. 62 e le spese per indennità di missione, se dovute, ai Presidenti di seggio, ai sensi dell'art. 4, della legge 13.3.1980, n. 70 con i limiti fissati dall'art. 1, comma 213, della legge 23.12.2005, n. 266 e s.m.i.

Tali spese dovranno essere corrisposte dai Comuni senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'art. 9, comma 2, della legge 21/3/1990, n. 53, gli onorari spettanti ai componenti gli uffici elettorali costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollo di quietanza) e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.

B. Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie.

Le spese sostenute dai Comuni per le prestazioni straordinarie debitamente autorizzate ai sensi delle vigenti disposizioni, rese dal personale dell'Ente locale (anche assunto con contratto a tempo determinato), a tempo pieno o parziale, stabilmente o provvisoriamente addetto all'espletamento degli adempimenti dei Comuni per l'organizzazione e l'attuazione del referendum regionale.

Saranno rimborsate esclusivamente le spese sostenute per il personale che si trovi in rapporto di servizio (a tempo indeterminato o determinato) con l'Ente locale.

In proposito si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 15 del DL 8/1993, convertito nella L. 68/1993, come modificato dalla L. 147/2013 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 400, lett. d).

Ai sensi del citato art. 15 del DL 8/93, così come novellato dalla legge di stabilità 2014, ai fini del lavoro straordinario rimborsabile dalla Regione, il periodo referendario inizia dal cinquantacinquesimo giorno antecedente la data della consultazione referendaria e termina il quinto giorno successivo al giorno della consultazione stessa.

Il monte ore individuale mensile è fissato nel limite medio di spesa di 40 ore mensili per persona, fino ad un massimo individuale di 60 ore mensili. La determinazione autorizzativa all'effettuazione delle ore straordinarie per il personale stabilmente addetto agli uffici elettorali od assegnato come supporto deve essere adottata preventivamente, pena l'inibizione al pagamento dei compensi.

In ogni caso tale disposizione deve essere coordinata con le norme in materia di organizzazione dell'orario di lavoro contenute nel D.Lgs. 66/2003 e s.m.i.

Per ciò che concerne il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 6 del CCNL 14/9/2000, come modificato dagli artt. 15 e 16 del CCNL del 5/10/2001. In particolare, l'art. 16 citato disciplina i limiti e le modalità di pagamento del lavoro straordinario per il personale a tempo parziale di tipo orizzontale o verticale, in occasione delle consultazioni elettorali o referendarie, che qui sono integralmente richiamate.

Le determinazioni autorizzative al lavoro straordinario devono essere adottate preventivamente alla consultazione referendaria e devono indicare i nominativi del personale previsto e, a fianco di ciascun nominativo, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da svolgere.

La mancata autorizzazione preventiva allo straordinario inibisce il rimborso dei compensi.

Si rammenta che ai Segretari comunali e ai Dirigenti non possono essere corrisposti, ai sensi dei rispettivi CCNL, compensi per lavoro straordinario.

Si rammenta inoltre che l'art. 39 del CCNL 14/9/2000 e s.m.i., ha introdotto la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizione

organizzativa ex art. 8 e ss. del CCNL 31/3/1999 in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale.

Per quanto attiene all'eventuale utilizzo da parte del Comune di personale dell'Unione dei Comuni, saranno rimborsate le prestazioni svolte, secondo le modalità concordate fra il Comune e l'Unione stessa. Le Unioni autorizzeranno il personale a svolgere lavoro straordinario in base alle richieste dei Comuni, fermi restando i limiti di orario previsti dalla legge.

Il lavoro straordinario sarà rimborsato previa indicazione della determinazione di autorizzazione e trasmissione dell'elenco recante il numero di ore straordinarie effettivamente svolte per singolo dipendente autorizzato (vedi Modello 1 punto B).

C. Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato.

Per fronteggiare le particolari esigenze connesse alla consultazione regionale referendaria e nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia, il Comune potrà procedere alla stipula di contratti individuali di lavoro per l'assunzione di personale a tempo determinato per il periodo intercorrente tra il cinquantesimo giorno antecedente la data della consultazione e il quinto giorno successivo alla consultazione stessa.

Non sono ammesse a rimborso della Regione le spese per l'utilizzo di personale effettuate mediante contratti individuali che non diano luogo alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune (non sono rimborsabili le assunzioni disposte attraverso le Agenzie di lavoro interinale).

D. Spese per la propaganda referendaria e per le cabine elettorali

Sono ammesse a rimborso le spese per l'installazione e lo smontaggio dei tabelloni e delle cabine elettorali.

Si precisa inoltre che l'eventuale richiesta di sostituzione delle cabine elettorali può avvenire esclusivamente qualora le cabine da sostituire abbiano più di dieci anni e siano inutilizzabili, o comunque, anche se abbiano meno di dieci anni, risultino comunque inutilizzabili. Ai fini della richiesta di sostituzione, e fermo restando quanto sopra detto, il Comune deve presentare apposita dichiarazione del Responsabile del servizio interessato che attesti il superamento dei dieci anni di impiego della cabina elettorale e l'inutilizzabilità della stessa o, in caso di non superamento dei dieci anni, l'impossibilità di utilizzo.

Per quanto riguarda i tabelloni sono rimborsabili esclusivamente le spese sostenute per l'eventuale noleggio degli stessi, qualora debitamente documentate.

E. Spese postali connesse alle esigenze referendarie.

Il rimborso attiene alle spese postali per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, ed a tutte le spese postali sostenute dal Comune per le diverse attività connesse alla gestione del procedimento referendario, tra le quali le spese per le spedizioni delle cartoline con le quali si dà avviso agli elettori residenti all'estero della data della consultazione. A questo proposito si precisa che non sono ammesse a rimborso eventuali agevolazioni delle spese di viaggio per gli elettori residenti all'estero.

F. Spese non rimborsabili

Non sono ammesse a rimborso le eventuali spese per l'utilizzo del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.), trattandosi di personale appartenente ad altra Amministrazione non riconducibile in alcun modo al personale comunale di cui all'art. 15 del menzionato D.L. 8/1993, così come novellato dalla L. 147/2013 (art. 1 comma 400 lett. d).

Non rientrano inoltre tra le spese rimborsabili l'acquisto di programmi informatici nonché tutte le spese non riconducibili al referendum ovvero avulse dalle tipologie indicate.

Referendum consultivo comunale svolgimento in “election day”

Nel caso di contemporaneità del referendum consultivo comunale con altre elezioni politiche, amministrative, regionali ovvero con altri referendum nazionali, il riparto delle spese comuni avviene in via analogica applicando il criterio stabilito dalla legge 23/4/1976, n. 136 “Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale”, art. 17 commi 4, 5 e 6.

Qualora la contemporaneità riguardi elezioni politiche, amministrative o referendum nazionali, il riparto delle spese comuni è effettuato dalla Prefettura competente per territorio.

Termini e modalità della rendicontazione

La richiesta di rimborso delle spese sostenute deve essere inoltrata alla Regione a firma del Sindaco e deve comprendere il rendiconto delle spese stesse redatto mediante la compilazione del prospetto allegato quale parte integrante della presente circolare e denominato: Modello 1.

Il rendiconto deve inoltre recare, a pena di non ammissibilità, le seguenti certificazioni:

- 1) certificazione a firma del Responsabile del Servizio Elettorale circa la congruità delle spese presentate per il rimborso e la rispettiva pertinenza con gli adempimenti finalizzati all'organizzazione ed allo svolgimento del referendum consultivo comunale;
- 2) certificazione a firma del Responsabile del Servizio Finanziario attestante l'assunzione delle spese presentate a rimborso nel rispetto della normativa statale e regionale riguardante le singole fattispecie oltre all'attestazione della completezza delle spese dichiarate. A tale proposito si precisa che non saranno ammesse spese ulteriori ovvero trasmesse successivamente a quelle oggetto del rendiconto in argomento.

Gli originali dei giustificativi delle spese dovranno essere conservati dal Comune per un quinquennio e rimanere a disposizione dell'Amministrazione regionale per eventuali controlli a campione in sede di liquidazione.

Le spese per il lavoro straordinario del personale debitamente autorizzato devono essere documentate con gli atti indicati al punto B) della presente circolare.

Il rendiconto deve essere inoltrato, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di svolgimento del referendum, ovvero dalla data del provvedimento di revoca del decreto di indizione del referendum stesso, esclusivamente mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: **ufficio.elettorale@cert.regione.piemonte.it**.

Qualora ricorra il caso di contemporaneità del referendum consultivo regionale con elezioni politiche, amministrative o con referendum nazionali, il riparto delle spese comuni è effettuato dalla Prefettura competente per territorio, pertanto il rendiconto deve essere trasmesso direttamente alla Prefettura nei modi che saranno comunicati.

La Prefettura, effettuato il riparto, provvederà ad inoltrare alla Regione il rendiconto per il rimborso di quanto di competenza.

Modalità di verifica

Il procedimento di verifica dei rendiconti comporta la possibilità di richiedere chiarimenti e integrazioni da trasmettersi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della richiesta, a pena di esclusione delle somme oggetto di mancata integrazione o chiarimento.

Al termine del procedimento di verifica dei rendiconti il Settore competente provvede al rimborso al Comune delle spese referendarie sostenute ed ammesse, mediante adozione di determinazione dirigenziale entro il termine di 120 giorni dal ricevimento del rendiconto.

Nell'invitare le Amministrazioni comunali interessate ad osservare i criteri e le modalità indicate nella presente circolare, si informa che per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile contattare la segreteria del Settore Rapporti con le Autonomie locali e Polizia locale al numero 011.4321327.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito www.regione.piemonte.it/autonomie/

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
Sergio CHIAMPARINO

LB/LDD

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE DI CUI SI RICHIEDE

IL RIMBORSO REGIONALE

Comune di.....

Provincia.....

SPESE DI CUI SI RICHIEDE IL RIMBORSO		IMPORTO TOTALE SPESE €
	Spese relative a moduli e stampati di cui al punto 2 della Circolare Estremi fatture fornitori (denominazione ditte, numero fatture, importo, data, oggetto forniture) con estremi dei provvedimenti di autorizzazione	
A.	Spese per i compensi corrisposti ai componenti dei seggi elettorali - Onorari componenti dei seggi €..... - Indennità di missione ai presidenti di seggio €.....	
B.	Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie Dipendenti autorizzati n..... Ore autorizzate ed effettivamente svolte n..... Totale ore liquidate ed estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione Estremi dei provvedimenti di autorizzazione con indicazione del periodo di tempo interessato ed estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione	
C.	Spese per l'assunzione di personale a tempo determinato Estremi dei provvedimenti di assunzione con indicazione del periodo di tempo interessato ed estremi della determinazione dirigenziale di liquidazione. Personale assunto (elenco, categoria di ciascun dipendente ed attività svolta).	
D.	Spese per la propaganda referendaria e per le cabine elettorali - Spese per i tabelloni - Spese per le cabine elettorali	
E.	Spese postali connesse alle esigenze referendarie	
TOTALE SPESE		

Si attesta che tutte le spese sopra riportate sono pertinenti e congrue agli adempimenti organizzativi del referendum regionale.

Si attesta la completezza e la correttezza delle spese annotate nelle scritture contabili del Comune e che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale.



**Il Responsabile
del Servizio Elettorale**

**Il Responsabile
del Servizio Finanziario**

**Il Segretario
Comunale**

.....

.....

.....

Il Responsabile del procedimento.....

Tel.....